

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 25 ottobre 2016

Plenaria

113ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 19,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Albertini, in relazione al procedimento penale n. 7061/13 RG pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 febbraio 2015 e proseguito nelle sedute del 24 novembre e del 1° dicembre 2015, del 3 febbraio, del 5 e del 19 ottobre 2016.

Interviene incidentalmente il senatore CASSON (*PD*) per ricordare che nella seduta del 5 ottobre scorso aveva richiesto l'acquisizione del capo d'imputazione relativo al senatore Albertini, ritenendo tale elemento essenziale ai fini dell'istruttoria.

Nella successiva seduta del 19 ottobre scorso – alla quale non ha potuto partecipare per concomitanti impegni istituzionali – la relatrice ha osservato che la richiesta di rinvio a giudizio dello stesso parlamentare, inviata dal dottor Robledo, risulta inutile ai fini della ricostruzione dei fatti. Chiede quindi alla relatrice di fornire ulteriori chiarimenti su queste valutazioni, con particolare riguardo al capo d'imputazione.

La relatrice, senatrice FILIPPIN (*PD*), nel confermare le considerazioni espresse nelle precedenti sedute, precisa che dall'avviso di chiusura

delle indagini si desume che il reato di calunnia contestato al senatore Albertini risulta commesso il 22 ottobre 2012.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva della relatrice, reputa che, alla luce della giurisprudenza della Corte Cassazione, sia stata dimostrata la sussistenza della competenza della Giunta in merito alla vicenda in esame.

Ad avviso del senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), nell'ambito delle questioni da trattare, occorre in primo luogo soffermarsi sulla competenza della Giunta ad esaminare la richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Albertini. Sul punto, l'articolo 10 del Protocollo numero 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e la più volte citata giurisprudenza della Corte di Cassazione fanno espresso e chiaro rinvio alle discipline nazionali in materia di immunità per i comportamenti dei parlamentari europei posti in essere nel proprio Paese di appartenenza, stabilendo quindi una connessione oggettiva tra il predetto articolo 10 del Protocollo e l'articolo 68 della Costituzione. Di conseguenza, il Parlamento europeo si sarebbe dovuto dichiarare incompetente rispetto alla vicenda che interessa il senatore Albertini, avendo dovuto trasmettere gli atti al Parlamento italiano chiamato a giudicare secondo i criteri nazionali che presiedono il regime delle immunità. Sarebbe del resto illogico che il Parlamento europeo formulasse un giudizio sui fatti in questione sulla base del diritto del Paese di appartenenza di un suo componente.

Le esposte argomentazioni già sono quindi sufficienti a dimostrare la competenza del Senato a giudicare sulla richiesta in esame; a ciò deve aggiungersi che è irrilevante che, al momento del fatto-reato contestato, il senatore Albertini ricopriva la carica di parlamentare europeo sia perché occorre tener conto che al momento degli effetti della sentenza di condanna lo stesso riveste la carica di parlamentare sia perché la condotta di calunnia si protrae per ben trentotto occasioni, coprendo un arco temporale esteso e tale da includere il periodo di esercizio delle funzioni di senatore.

Con riferimento al nesso funzionale e temporale che collega le dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore Albertini all'esercizio della carica parlamentare si riporta integralmente alle valutazioni formulate dalla relatrice della quale pertanto condivide in pieno le conclusioni volte a riconoscere al senatore Albertini la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere la proposta della relatrice, sostenuta da argomentazioni di carattere giuridico, ma anche di logica e di buon senso che hanno messo in luce, come nella

vicenda che concerne il senatore Albertini, vi sia stato un *animus persecutionis* ed indebite intromissioni da parte del magistrato coinvolto.

Tuttavia, non può fare a meno di rilevare l'atteggiamento incoerente dei senatori del Partito democratico, pronti a mutare indirizzo, oltre che relatore, in merito ad una richiesta d'insindacabilità che riguarda un parlamentare di maggioranza. Sussiste dunque il fondato timore che l'orientamento assunto sia figlio di un mero calcolo di convenienza politica, anche tenuto conto di alcune recenti dichiarazioni rese dallo stesso senatore Albertini e che ben diverse sarebbero state le conclusioni se analoga vicenda avesse investito un parlamentare appartenente alle opposizioni.

Il senatore CUCCA (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta della relatrice, fa presente al senatore Alicata che il Gruppo del Partito democratico ha trattato la vicenda in esame ponendo la massima attenzione, come sempre del resto, ad argomentazioni di stretta natura giuridica, senza alcun calcolo politico, anche perché risulta in discussione una richiesta di insindacabilità afferente ad un procedimento penale che investe il senatore Albertini, mentre in precedenza la Giunta si è pronunciata su una diversa fattispecie che faceva riferimento ad un procedimento civile relativo allo stesso senatore.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) esprime forti riserve sulla coerenza del comportamento dei senatori della maggioranza, pronti a votare per il riconoscimento dell'insindacabilità del senatore Albertini, nonostante sia davvero esile e non dimostrato il nesso funzionale tra le dichiarazioni da quest'ultimo rese *extra moenia* e l'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel riconoscersi nelle osservazioni del senatore D'Ascola, ribadisce la propria convinzione in ordine ad una sorta di competenza permanente della Giunta a giudicare dei comportamenti dei parlamentari europei – che rappresentino l'Italia – in relazione a fatti che risultano commessi nel territorio del Paese di loro appartenenza. Questa posizione risulta avvalorata sia dall'esigenza di una ferma difesa del *plenum* del Senato sia dal rispetto della giurisprudenza più volte ricordata. Pertanto, preannuncia che voterà a favore della proposta della relatrice.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) constata l'atteggiamento assolutamente incoerente tenuto dai senatori della maggioranza, probabilmente sensibilizzati da alcune prese di posizione di recente espresse dallo stesso senatore Albertini. Nel merito, appare criticabile l'insieme delle argomentazioni sottoposte alla Giunta dalla relatrice poiché l'applicazione delle garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione a membri del Parlamento europeo potrebbe condurre a situazioni ed a conseguenze paradossali. La vicenda in esame, quindi, si sarebbe dovuta inquadrare in maniera più chiara, tenendo conto del dato inoppugnabile che il senatore Albertini,

al momento dei fatti contestati, ricopriva la carica di parlamentare europeo. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei senatori del Movimento 5 Stelle.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendovi altri senatori che intendono intervenire, la discussione generale risulta conclusa.

Poiché la relatrice, senatrice Filippin, rinuncia ad intervenire in sede di replica, si procede quindi alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore CASSON annuncia il proprio voto contrario sulla proposta della relatrice in quanto i fatti contestati al senatore Albertini risalgono al 2012, quando lo stesso ricopriva la carica di parlamentare europeo: si tratta di un elemento incontestabile, confermato dalla stessa relatrice. Peraltro, i fatti che hanno portato alla condanna in sede civile del senatore Albertini risultano identici a quelli oggetto della richiesta di insindacabilità in esame. Pertanto, senza appellarsi ad una giurisprudenza alquanto ondivaga, basterebbe riportarsi alla lettera dell'articolo 68 della Costituzione, che, al primo comma, riconosce la prerogativa dell'insindacabilità ai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, mentre negli altri commi del medesimo articolo, in materia di autorizzazioni, rinvia ad una diversa formula che richiama la Camera di appartenenza del parlamentare.

Il senatore CALIENDO annuncia il proprio voto favorevole, ritenendo che le sentenze della Corte di Cassazione più volte citate offrono un'interpretazione non ondivaga, ma consolidata, diretta a chiarire che, se i fatti commessi dal parlamentare europeo avvengono nel territorio del Paese a cui appartengono, occorre applicare le norme nazionali sul regime di immunità.

Il senatore GIARRUSSO ribadisce il voto contrario della propria parte politica sulla proposta della relatrice, in quanto reputa del tutto infondate le motivazioni in fatto e in diritto poste a fondamento delle conclusioni rassegnate alla Giunta, anche tenendo conto che le dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore Albertini non risultano coperte da alcun atto tipico parlamentare.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice, senatrice Filippin, di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento penale n. 7061/13 RG dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a carico del senatore Albertini, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Filippin di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 20,10.